



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER COMUNALE

### ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta di autocaravan (camper), di seguito denominata "area camper", sita nel territorio comunale in Località Bersaglio (area acquisita al patrimonio comunale Atto rep.n° 880 del 26/06/2015 - Collaudo delle opere redatto in data 03/05/2016 dall'ing. Roberto Contessi, approvato con determina n°79 del 06/05/2016).

2. E' definita Zona a Controllo di Sosta (ZCS) l'area camper soggetta al pagamento di una tariffa, la stessa è relativa ad ogni automezzo indipendentemente dal numero degli occupanti ed è comprensiva dei servizi offerti nei limiti delle disponibilità;

3. L'area camper dispone di:

- a) Illuminazione a led;
- b) 37 piazzole ciascuna con fondo drenante completo di erba-block e ghiaietto di cui una riservata ad associazioni di volontariato alle quali è possibile affidare il presidio dell'intera area camper;
- c) Pozzetto di scarico e griglia per nautico;
- d) Colonnina per il carico dell'acqua potabile;
- e) 2 servizi igienici con bagni e con docce calde a pagamento;
- f) Ulteriori 3 servizi igienici di cui 1 per disabili;
- g) 2 lavandini per stoviglie;
- h) 8 colonnine con 4 prese elettriche e 4 utenze d'acqua potabile disposte a margine delle piazzole;
- i) Parco giochi attrezzato per bambini;
- j) Zone verdi attrezzate per pic-nic con barbecue.

### ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. L'area camper è disciplinata dal presente regolamento e dalle seguenti normative:

- a. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada" ed s.m.i.;
- b. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
- c. Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 ed s.m.i.;

### ARTICOLO 3 – Utilizzo dell'area camper

1. Nella ZCS dell'area camper la disciplina della sosta è regolamentata a pagamento dalle ore 00,00 alle ore 23,59 (h 24) per tutti i giorni della settimana, festivi compresi, mediante pagamento delle seguenti tariffe:

- Euro 4,00: tariffa minima per quattro ore comprensiva di camper service;
- Euro 1,00: tariffa da applicare per ogni ora successiva;

- Euro 8,00: tariffa per 12 ore;
- Euro 12,00: tariffa per 24 ore (comprensiva di n. 2 docce);
- Euro 1,00: tariffa unica per n. 2 docce

Le tariffe sopra indicate comprendono il rimborso riconosciuto dagli utenti delle spese per il camper service.

La tariffa non si applica all'accesso di autocaravan, di proprietà e condotti da cittadini residenti in Costa Volpino e dai soci dell'Associazione Camper Club Camuno Sebino con sede a Darfo Boario Terme (Bs) in Via Romolo Grassi n. 30 ,C.F. 90014530175, che necessitano del solo carico/scarico liquami.

2. A partire dall'anno 2018, le tariffe per la fruizione dell'area camper, come definite all'art. 3 co. 1, potranno essere confermate o modificate con delibera di Giunta comunale;
3. In caso di eventi particolari, al fine di consentire ad un maggior numero di avventori la partecipazione all'evento, è possibile sia aumentare la capienza della stessa area fino a 49 mezzi, sia estendere l'area di sosta alle aree attigue, fino alla capienza massima di 110 autocaravan; in tal caso questi dovranno pagare l'intera quota di parcheggio e potranno utilizzare i servizi offerti dall'area fino ad esaurimento delle disponibilità;
4. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il pagamento su tale area per consentire lo svolgimento di manifestazioni di pubblico interesse e di rilevanza turistica;
5. L'area camper è stata realizzata al fine di essere utilizzabile anche quale area di protezione civile;
6. Sono garantite nella ZCS la raccolta differenziata dei rifiuti e l'emissione gratuita di acqua potabile, fatta eccezione per l'utilizzo delle docce calde;
7. Possono sostare gratuitamente negli spazi di sosta i veicoli ricreazionali, al servizio di persone invalide presenti sul veicolo, provvisti di specifico contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada;

#### **ARTICOLO 4 - Obblighi e divieti**

1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:
  - a. Non si ricevono prenotazioni. Non si possono occupare stalli senza aver regolarizzato il pagamento della tariffa. Gli autocaravan in regola con il pagamento possono provvisoriamente abbandonare l'area mantenendo occupata la postazione ottenuta.
  - b. Al fine di agevolare il deflusso degli automezzi, si richiede ai conducenti di parcheggiare con la motrice diretta verso l'uscita;
  - c. E' vietato parcheggiare gli autocaravan nelle zone verdi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera j, ed occupare le stesse con strutture che ne possano danneggiare il suolo (pedane o teli, barbecue ecc.), salvo specifica ed occasionale autorizzazione da parte del personale addetto;
  - d. Nella ZCS il pagamento deve avvenire anticipatamente, tramite parcometro, secondo il tempo di permanenza. Il biglietto rilasciato dal parcometro dovrà essere esposto all'interno del veicolo, sul parabrezza anteriore, in maniera ben visibile dall'esterno; la sua mancata esposizione comporterà l'applicazione della sanzione prevista dal vigente Codice della Strada e l'obbligo dell'immediato abbandono dell'area;
  - e. In caso di impossibilità ad effettuare il pagamento, per mancanza di monete o malfunzionamento del parcometro, è possibile versare la tariffa con una delle seguenti modalità:

1. con carta di credito, utilizzando il portale on-line accessibile dal sito web del Comune di Costa Volpino – sezione “Area sosta camper”, anche tramite dispositivo mobile usando il “QR code”, inserendo nella causale il numero di targa, la data e l’ora d’arrivo;
2. in contanti, alla presenza di un agente contabile nominato dal comune, che rilascerà ricevuta cartacea;
3. eventuale ulteriore modalità individuata successivamente dalla Giunta comunale;

L’occupazione degli stalli da parte dei veicoli, oltre che direttamente, in caso di assenza del titolare del mezzo, potrà essere dimostrata da apposita documentazione fotografica;

- f. La sosta dei veicoli nell’area camper non può superare le due notti consecutive;
- g. E’ concesso l’utilizzo dei soli tendalini parasole e di attrezzature da campeggio nel limite dell’utilizzo funzionale della sosta;
- h. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni a persone e cose e gli escrementi devono essere raccolti dai proprietari;
- i. I servizi situati all’interno dell’area devono essere utilizzati in modo corretto, rispettando l’ambiente e la natura al fine di evitare reclami e/o proteste dei cittadini e sprechi di risorse;
- j. E’ vietato utilizzare l’acqua per lavare autocaravan e altri automezzi nonché per altri usi diversi da quello di carico del serbatoio e di utilizzo dei servizi igienici, dei lavandini e delle docce;
- k. E’ vietato lo scarico dell’acqua al di fuori degli appositi pozzetti. E’ obbligatorio, durante la marcia, tenere chiusi gli scarichi e accertare che non vi siano perdite di liquami. Lo scarico può avvenire in fasce orarie indicate in loco;
- l. E’ vietata l’accensione di fuochi al di fuori dell’area attrezzata con barbecue;
- m. E’ vietato depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi contenitori ed è obbligatoria la gestione degli stessi tramite raccolta differenziata sulla base della regolamentazione comunale;
- n. Devono essere rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei cartelli posti all’interno dell’area camper.

## **ARTICOLO 5 – Responsabilità**

1. Il parcheggio e la ZCS non sono custoditi pertanto l’Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni o furti;

## **ARTICOLO 6 – Sanzioni**

1. La violazione delle condizioni indicate nell’articolo 4 del presente Regolamento può comportare, a discrezione degli addetti al presidio dell’area, l’immediato allontanamento del trasgressore e la relativa segnalazione alle pubbliche autorità, nel caso in cui l’inosservanza possa aver recato un reale danno materiale o costituito un reato, verranno inoltre applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente in materia.

## **ARTICOLO 7 - Disposizioni finali**

1. L’esecutività del presente regolamento è subordinata all’osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.